

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina delle attività svolte nell'ambito della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

Il sottoscritto, Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, giusta nomina di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 in data 5 aprile 2017:

- VISTA la legge 84/94 e s. m. i. ed in particolare gli artt.6, comma 1 lett. a), 8, comma 3, lett. g) e p);
- VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n.169 che ha previsto la soppressione delle Autorità Portuali e il subentro ad esse di nuovi Enti denominati Autorità di Sistema Portuale
- VISTA l'Ordinanza n. 3/2018 del 14 marzo 2018 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina delle attività industriali, commerciali e artigianali esercitate nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale";
- VISTA l'Ordinanza n. 15/2018 dell'8 novembre 2018 relativa alla modifica del modello "Rinnovo68" allegato all'Ordinanza n. 3/2018;
- VISTA l'Ordinanza n. 3/2019 del 21 gennaio 2019 relativa alla proroga dei certificati di iscrizione rilasciati per l'anno 2018 sino a tutto il 31 marzo 2019;
- VISTO II Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese, istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale;
- CONSIDERATO che questa Autorità sta procedendo all'informatizzazione, ai sensi di quanto prescritto dal CAD sopra citato, anche delle pratiche amministrative relative all'iscrizione e al rinnovo nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione;
- RITENUTO, pertanto, apportare le necessario modifiche al "Regolamento per la disciplina delle attività industriali, commerciali e artigianali esercitate nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale", approvato con la citata Ordinanza n. 3/2018, inerenti le nuove modalità di presentazione delle istanze,

ORDINA

Articolo 1

Il "Regolamento per la disciplina delle attività industriali, commerciali, artigianali esercitate nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale", approvato con Ordinanza del Presidente 3 del 15 marzo 2018, è modificato come appresso:

i commi 1° e 2° dell'art. 4 sono così sostituiti

Lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 è soggetto ad abilitazione giusta iscrizione, con validità annuale, in apposito Registro ai sensi del citato articolo 68 del Codice della navigazione.

Per l'ottenimento di tale iscrizione e dei successivi rinnovi, gli interessati devono presentare istanza, in competente bollo da assolvere mediante versamento con modello F23, solo ed

f.



esclusivamente mediante la procedura on-line disponibile sul sito dell'AdSP MAM al link https://reaplus.adspmam.it/public/art68 , nel rispetto delle linee guida allegate a far parte integrante del presente provvedimento.

i commi 2°e 3° del paragrafo "Consulenti Chimici di Porto" dell'art. 4 sono così sostituiti

La documentazione di cui ai punti c) e d) può essere sostituita da una autocertificazione, resa anche ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, con cui l'istante dichiara di aver svolto il servizio presso un altro porto nazionale e presso quale Autorità Marittima o AdSP sono conservati la relazione sul tirocinio e il verbale della valutazione sulla prova teorica, al fine della loro acquisizione d'ufficio. All'istanza, inoltre, dovrà essere allegata copia della quietanza del versamento di € 300,00 (euro trecento/00) a titolo di spese di istruttoria, da effettuare con le modalità di cui alla procedure on-line.

Così come previsto dalla Circolare Ministeriale DEM3/SP1160 del 10/12/1999 e s.m.i., l'iscrizione nel Registro (Sezione "Consulenti Chimi di Porto) non è soggetta a rinnovo ma alla verifica annuale dei requisiti di cui alle lettere b) ed e); la documentazione comprovante il mantenimento di requisiti va prodotta entro il mese di gennaio di ogni anno, allegando alla stessa, la quietanza del versamento di € 150 (euro centocinquanta/00), a titolo di contributo forfettario per spese di istruttoria, da versare con le modalità previste nella procedura on-line.

> il 2° comma del paragrafo "Servizio integrativo antincendio (Guardia ai Fuochi)" dell'art. 4 è così sostituito

I soggetti interessati all'iscrizione nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dall'AdSP, dovranno essere altresì in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto (requisito essenziale ai fini dell'iscrizione medesima), da produrre, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta, mediante la procedura on-line.

> i commi 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 5 sono così sostituiti

L'iscrizione ha durata per l'anno civile per cui è rilasciata a fronte del versamento di € 200,00 (euro duecento/00), non frazionabili, per ogni porto in cui si intende svolgere l'attività, a titolo di spese di istruttoria, da effettuare secondo le modalità indicate nella procedura on-line.

Qualora per lo svolgimento dell'attività sia previsto l'impiego di mezzi pesanti/trattori stradali, l'Impresa istante è tenuta al pagamento di un diritto nella misura di € 10,00 (dieci/00) per ogni mezzo pesante/trattore stradale inserito nell'elenco a corredo della pratica di iscrizione, di rinnovo o di integrazione da calcolarsi per ogni porto nel quale si esercita l'attività. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate nella procedura on-line.

L'istante è tenuto ad effettuare tale versamento inserendo la corretta ragione sociale. L'importo potrà essere aggiornato con successivo decreto, che si intende automaticamente richiamato senza necessità di apportare alcuna modifica al presente Regolamento.

Le somme rivenienti dalla riscossione di tali diritti saranno destinate alla manutenzione delle parti comuni nonché alla gestione dei servizi di interesse generale.

l'art.8 è così sostituito

Per il rinnovo dell'iscrizione, il richiedente è tenuto a presentare istanza, in competente bollo da assolvere mediante versamento con modello F23, solo ed esclusivamente mediante la procedura on-line disponibile sul sito dell'AdSP MAM, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza, completa della quietanza attestante il pagamento delle spese di istruttoria pari a € 100 (euro cento/00) per ogni porto in cui si intende svolgere l'attività e, se dovuti, dei diritti previsti dall'art. 5 (4° capoverso).

l'art.9 è così sostituito

Qualora nel corso dell'anno di validità del certificato d'iscrizione la ditta/società avesse la necessità di integrare/modificare l'elenco dei veicoli e/o dei dipendenti depositati a corredo dell'istanza, dovrà presentare un'apposita richiesta on-line , completa della quietanza attestante il pagamento delle spese di istruttoria pari a € 50 (euro cinquanta/00) e, se dovuti, dei diritti previsti dall'art. 5 (4° capoverso).





Articolo 2

- ➤ I modelli "Iscrizione 68", "Rinnovo68", "Integrazione 68" e "Allegato AO", allegati al "Regolamento per la disciplina delle attività industriali, commerciali e artigianali esercitate nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale" approvato con Ordinanza n.3/2018 del 14 marzo 2018, sono abrogati;
- ▶ l'Ordinanza n. 15/2018 dell'8 novembre 2018 relativa alla modifica del modello "Rinnovo68" allegato all'Ordinanza n. 3/2018, è abrogata.

Articolo 3

Il nuovo testo coordinato del "Regolamento per la disciplina delle attività industriali, commerciali, artigianali esercitate nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale" e le linee guida allegate alla presente Ordinanza, sono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 4 Sanzioni

Fermo il potere conferito al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale ai sensi dell'art.1255 del Codice della Navigazione, i contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 5 Entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata sul portale internet dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale <u>www.adspmam.it</u> nonché sull'Albo pretorio online della stessa Autorità ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme del presente Regolamento.

Il Presidente Prof. Avv. Ugo PATRONI GRIFFI





REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI ESERCITATE NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

(testo del Regolamento approvato con Ordinanza n. 3/2018 del 14 marzo 2018 coordinato con le modifiche apportate con Ordinanza n. 6 /2019 del 46.02.2019)

Articolo 1

Ambito di applicazione territoriale

Chiunque intenda svolgere una attività lavorativa a carattere commerciale, industriale, artigianale, nell'ambito della circoscrizione territoriale dei porti e delle aree demaniali marittime facenti parte della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli (di seguito AdSP), è soggetto alla vigilanza della medesima Autorità mediante l'iscrizione al Registro di cui al 2° comma dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

Articolo 2

Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle attività professionali, di carattere commerciale, industriale o artigianale esercitate nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'AdSP.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività e i servizi di seguito elencate che sono sottoposte, in forza di diverse disposizioni, al regime di vigilanza, coordinamento e controllo dell'AdSP, ovvero sono regolate da diverse e specifiche disposizioni di legge:

- a) imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali di cui all'art. 16 e art. 18 della legge 84/94 e s.m.i.;
- b) impresa di cui all'art. 17 della legge 84/94 e s.m.i.;
- c) imprese concessionarie di servizi di interesse generale;
- d) imprese concessionarie di cui agli art.66 Cod. Nav. ed art. 60 del Reg. Nav. Mar.;
- e) imprese appaltatrici di lavori e servizi affidati dall'AdSP e/o da parte di altre Pubbliche Amministrazioni operanti in ambito portuale (Capitaneria di Porto, Polizia, Guardia di Finanza, Dogana, Sanità Marittima, etc.);
- f) servizio di pilotaggio di cui agli artt. 86, 98 del C.N.;
- g) servizio di rimorchio di cui all'art. 101 del C.N.;
- h) servizio d'ormeggio di cui agli artt. 208- 214 del Regolamento del C.N.;
- i) servizio di barcaioli di cui agli artt. 215- 218 del Regolamento del C.N.;
- j) servizio palombari e sommozzatori di cui agli artt. 204 e 207 del Regolamento C.N. e DM 13.01.1979;
- k) agenti Raccomandatari Marittimi Legge 04.04.1997 n. 135;
- l) mediatori Marittimi Legge 12.03.1968 n. 478;
- m) spedizionieri Doganali Legge 22.12.1960 n. 1612;
- n) spedizionieri-case di spedizione Legge 14.11.1941 n. 1442;
- o) concessionari di beni demaniali marittimi nell'ambito e per l'oggetto della concessione;
- p) attività professionali svolte nell'ambito di concessioni demaniali marittime;
- q) perito compensatore di bussola;
- r) ispettori e periti dei Registri di classificazione navale;
- s) imprese che effettuano la raccolta degli oli esausti, delle batterie esauste e di altri rifiuti per i quali sono stati costituiti consorzi obbligatori e dei quali le stesse siano concessionarie;
- t) imprese che esercitano l'attività di Provveditoria navale e attività peritali in genere (come previsto dalla lettera M.T.N. DEM3/SP01100 del 26/11/1999), purché siano in possesso della tessera di libero accesso ai porti nazionali.



Articolo 3

Attività soggette ad iscrizioni

Sono pertanto soggetti ad iscrizione coloro che intendono svolgere qualsiasi altra attività di cui si riporta, di seguito, un elenco da ritenersi comunque non esaustivo:

- a) movimentazione/fornitura provviste di bordo, al di fuori delle ipotesi di cui al punto t) del precedente art 2
- b) servizio di lavanderia e stireria industriale;
- c) alaggio e varo di unità navali;
- d) guardiania e vigilanza nei soli ambiti in cui la stessa può essere svolta;
- e) servizio di bunkeraggio a mezzo autobotte;
- f) trasportatori di merci in conto proprio e/o terzi da e per aree esterne al porto;
- g) ricarica bombole ed estintori;
- h) derattizzazione e disinfestazione in area portuale ed a bordo delle navi;
- i) fornitura e riparazione degli impianti antincendio di bordo;
- l) lavori marittimi e subacquei (controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquei di navi e galleggianti ed operazioni subacquee in genere);
- j) antinquinamento e pulizia specchi d'acqua;
- k) cargo surveyor ispettori al carico;
- I) noleggio da rimessa con conducente di auto e pullman;
- m) manutenzione e riparazioni di navi e loro parti, carpenteria in ferro, metallo e in legno nonché realizzazione di manufatti, ad eccezione delle attività occasionalmente prestate dai concessionari di cantieri navali in favore di navi ormeggiate al di fuori delle aree in concessione ai cantieri medesimi;
- n) installazione, manutenzione e riparazione di macchinari e strumenti di bordo;
- o) sabbiatura e pitturazione;
- p) installazione, manutenzione e riparazione di apparati idraulici, elettrici, elettronici, informatici e telematici di bordo;
- q) arredo navale;
- r) degassificazione, pulizia e bonifica delle stive (limitatamente alle sole motonavi da carico e con esclusione delle attività che costituiscono operazioni e servizi portuali nonché servizi di interesse generale):
- s) forniture e posizionamento di distanziatori galleggianti e di parabordi supplementari;
- t) accompagnatore turistico, interprete turistico, servizio accoglienza hostess e guide turistiche;
- u) servizio di portabagagli da/per navi da passeggeri, diverso da quello eventualmente affidato in appalto dall'AdSP;
- v) spuntatori e smarcatori;
- w) minicrociere negli ambiti portuali svolte con unità navali;
- x) altre attività libero professionali e/o altre attività commerciali, artigianali, industriali o professionali non elencate, svolte in maniera continuativa nonché ogni altra attività simile o assimilabile ad una di quelle sopra elencate.

Articolo 4

Istanza

Lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 è soggetto ad abilitazione giusta iscrizione, con validità annuale, in apposito Registro ai sensi del citato articolo 68 del Codice della navigazione.

Per l'ottenimento di tale iscrizione e dei successivi rinnovi, gli interessati devono presentare istanza, in competente bollo da assolvere mediante versamento con modello F23, solo ed esclusivamente mediante la procedura on-line disponibile sul sito dell'AdSP MAM al link https://reaplus.adspmam.it/public/art68, nel rispetto delle linee guida allegate a far parte integrante del presente provvedimento.

Gli istanti dovranno essere in possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni, licenze, permessi e attestati eventualmente prescritti da altre norme di legge o regolamento.



In particolare:

Consulente chimico di porto

il professionista deve presentare la documentazione di cui alla Circ. Min. DEM3/SP1160 del 10/12/1999 così come modificata dal Decreto Direttoriale 234/2017:

- a) laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica;
- b) iscrizione all'Albo professionale;
- c) attestazione di aver svolto il tirocinio formativo a termini di legge;
- d) superamento della prova teorica specificata al punto 1.3 della menzionata Circolare Ministeriale;
- e) capacità fisica a svolgere l'attività accertata da certificato del medico del porto;
- f) prospetto tariffario;
- g) impegno a garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24 nonché ad intervenire in ambito portuale entro il termine massimo di 3 ore dalla richiesta avanzata dall'AdSP o dall'Autorità Marittima per motivi di pubblico interesse;

La documentazione di cui ai punti c) e d) può essere sostituita da una autocertificazione, resa anche ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, con cui l'istante dichiara di aver svolto il servizio presso un altro porto nazionale e presso quale Autorità Marittima o AdSP sono conservati la relazione sul tirocinio e il verbale della valutazione sulla prova teorica, al fine della loro acquisizione d'ufficio. All'istanza, inoltre, dovrà essere allegata copia della quietanza del versamento di € 300,00 (euro trecento/00) a titolo di spese di istruttoria, da effettuare con le modalità di cui alla procedure on-line.

Così come previsto dalla Circolare Ministeriale DEM3/SP1160 del 10/12/1999 e s.m.i., l'iscrizione nel Registro (Sezione "Consulenti Chimi di Porto) non è soggetta a rinnovo ma alla verifica annuale dei requisiti di cui alle lettere b) ed e); la documentazione comprovante il mantenimento di requisiti va prodotta entro il mese di gennaio di ogni anno, allegando alla stessa, la quietanza del versamento di € 150 (euro centocinquanta/00), a titolo di contributo forfettario per spese di istruttoria, da versare con le modalità previste nella procedura on-line.

Le prestazioni del Consulente Chimico di Porto, qualora rese nell'interesse dello Stato e/o dell'AdSP, saranno svolte a titolo gratuito. In caso di indisponibilità per malattia o altro impedimento non programmato per un periodo superiore a tre giorni, il Consulente Chimico del Porto deve informare sia l'AdSP sia l'Autorità Marittima. Al fine di consentire all'AdSP di garantire la continua reperibilità e prontezza operativa di intervento in ambito portuale di un Consulente Chimico, i periodi programmati di ferie o altre diverse assenze pianificabili (es. corsi di aggiornamento, etc.) debbono essere preventivamente comunicati all'AdSP e all'Autorità Marittima competente.

Ferme restando le cause di cancellazione dal registro comune a tutte le altre categorie, il Consulente Chimico del Porto è inoltre cancellato dal registro nei seguenti casi:

- a) cancellazione dall'albo professionale;
- b) perdita della capacità fisica attestata da un Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea;
- c) mancata presentazione annuale della documentazione necessaria al mantenimento dell'iscrizione;
- d) gravi infrazioni commesse nell'esercizio dell'attività;
- e) gravi violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Eventuali aggiornamenti professionali, in relazione a specifiche esigenze del porto anche al fine del mantenimento dell'iscrizione, devono essere richiesti dall'Autorità Marittima o di Sistema Portuale, sentiti i Consigli nazionali dei chimici e degli ingegneri.

I Consulenti Chimici di Porto già iscritti alla data del 31/12/2017 nei registri delle soppresse Autorità Portuali di Bari, di Brindisi e Manfredonia, ovvero coloro i quali dovessero iscriversi per la prima volta, possono espletare le proprie attività presso tutti i porti dell'AdSP, fatta salva espressa rinuncia da parte del professionista che, pertanto, dovrà esplicitamente indicare il porto/i porti presso il/i quale/i intende prestare la propria attività professionale.

L'AdSP procederà – ove ritenuto necessario – a determinare il numero massimo dei Consulenti Chimici di Porti iscrivibili nel registro ex art. 68 Cod. Nav., previo espletamento della prevista istruttoria. In fase di prima applicazione e in forza di specifica ricognizione, si stabilisce che per il 2018 e anni successivi – fatta salva la sopra richiamata determinazione - il numero massimo di professionisti iscrivibili è pari a n. 4 unità.



Servizio integrativo antincendio (Guardia ai Fuochi)

Il servizio integrativo antincendio nei porti ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'AdSP del Mare Adriatico Meridionale è disciplinato con appositi provvedimenti delle Autorità Marittime territorialmente competenti per i vari scali marittimi.

I soggetti interessati all'iscrizione nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dall'AdSP, dovranno essere altresì in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto (requisito essenziale ai fini dell'iscrizione medesima), da produrre, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta, mediante la procedura on-line.

Servizi Turistici con l'impiego di mezzi di trasporto

L'iscrizione nel Registro di soggetti che intendono esercitare attività per le quali è prevista l'erogazione di servizi turistici con l'impiego di mezzi di trasporto terrestri o navali (es. bus, trenini, motonavi, etc.) e la vendita diretta degli stessi all'utenza è altresì soggetta al parere preventivo della Autorità Marittima, alla disponibilità degli spazi/aree/ormeggi all'uopo individuati e/o dedicati alla sosta dei mezzi e allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di salita/discesa dei passeggeri. L'occupazione di aree o piazzali, all'uopo individuati e autorizzati dall'AdSP (qualora non oggetto di specifica concessione), è consentita solo ed esclusivamente per l'esercizio dell'attività e non per il deposito di mezzi e/o materiale vario.

Valutati gli spazi/aree allo stato disponibili, il numero massimo delle iscrizioni per tale attività con l'impiego di mezzi terrestri a motore è stabilito in 2 (due), per ogni porto ricadente nella circoscrizione dell'AdSP, fermo restando che, in ragione delle rammentate esigenze di spazio e di viabilità, il numero massimo complessivo di mezzi che possono essere contemporaneamente impiegati nei servizi in parola è determinato in 4 (quattro). L'utilizzo dei suddetti spazi potrà essere oggetto di apposita regolamentazione dell'AdSP, sentita l'Autorità marittima.

Le iscrizioni relative a servizi gestiti e/o affidati direttamente dalle compagnie di crociera non rientrano nel numero massimo di cui sopra.

Articolo 5 Iscrizione

L'iscrizione è effettuata previo esito favorevole dell'istruttoria, ivi compresa una valutazione di merito dell'AdSP che, ha la facoltà di respingere quelle richieste che, per il tipo di attività e/o per il luogo ove tale attività deve svolgersi, interferiscano con l'esercizio delle operazioni/servizi portuali e/o con l'operatività portuale e/o, comunque, con il libero godimento del demanio marittimo in genere.

Accertata la completezza della documentazione e l'esistenza dei requisiti necessari, si procederà, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, all'iscrizione nel Registro di cui all'art. 1, rilasciandone relativo certificato a firma del Responsabile del Procedimento.

L'iscrizione ha durata per l'anno civile per cui è rilasciata a fronte del versamento di € 200,00 (euro duecento/00), non frazionabili, per ogni porto in cui si intende svolgere l'attività, a titolo di spese di istruttoria, da effettuare secondo le modalità indicate nella procedura on-line.

Qualora per lo svolgimento dell'attività sia previsto l'impiego di mezzi pesanti/trattori stradali, l'Impresa istante è tenuta al pagamento di un diritto nella misura di € 10,00 (dieci/00) per ogni mezzo pesante/trattore stradale inserito nell'elenco a corredo della pratica di iscrizione, di rinnovo o di integrazione da calcolarsi per ogni porto nel quale si esercita l'attività. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate nella procedura on-line.

L'istante è tenuto ad effettuare tale versamento inserendo la corretta ragione sociale. L'importo potrà essere aggiornato con successivo decreto, che si intende automaticamente richiamato senza necessità di apportare alcuna modifica al presente Regolamento.

Le somme rivenienti dalla riscossione di tali diritti saranno destinate alla manutenzione delle parti comuni nonché alla gestione dei servizi di interesse generale.

L'iscrizione non costituisce autorizzazione all'accesso in porto e/o alle port facilities, né deve ritenersi assorbente di eventuali ulteriori autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalla vigente normativa per l'espletamento dell'attività lavorativa.



Articolo 6 Obblighi

Nell'esercizio delle attività svolte nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'AdSP, che in ogni caso non può, nel modo più assoluto, essere diversa da quella oggetto dell'iscrizione devono essere scrupolosamente osservate tutte le norme di carattere generale e specifiche in materia di polizia, di sicurezza, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro e antinfortunistica. E' fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione all'AdSP di qualunque variazione intervenuta nel corso di validità dell'iscrizione medesima.

L'AdSP si riserva la facoltà di subordinare lo svolgimento dell'attività a specifiche limitazioni/prescrizioni che saranno indicate, di volta in volta, sui singoli certificati di iscrizione.

È facoltà di questa Autorità, qualora ritenuto utile o necessario, far integrare la documentazione prodotta con altra aggiuntiva.

Articolo 7

Attività occasionali

In caso di interventi/attività meramente occasionali (massimo 3 annui) e limitati nel tempo (massimo 7 giorni per ciascun intervento), gli stessi saranno consentiti, previa comunicazione da inoltrarsi secondo la procedura on-line, che prevede, fra l'altro, l'invio di:

- autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, relativa all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA e/o al possesso degli altri requisiti pertinenti
- copia della richiesta di intervento di una nave, di una ditta o di un concessionario operanti stabilmente nell'ambito della circoscrizione dell'AdSP.

Tale comunicazione non costituisce autorizzazione all'accesso in porto o alle port facilities.

Articolo 8

Rinnovo iscrizione

Per il rinnovo dell'iscrizione, il richiedente è tenuto a presentare istanza, in competente bollo da assolvere mediante versamento con modello F23, solo ed esclusivamente mediante la procedura on-line disponibile sul sito dell'AdSP MAM, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza, completa della quietanza attestante il pagamento delle spese di istruttoria pari a € 100 (euro cento/00) per ogni porto in cui si intende svolgere l'attività e, se dovuti, dei diritti previsti dall'art. 5 (4° capoverso).

Articolo 9

Integrazioni/modifiche

Qualora nel corso dell'anno di validità del certificato d'iscrizione la ditta/società avesse la necessità di integrare/modificare l'elenco dei veicoli e/o dei dipendenti depositati a corredo dell'istanza, dovrà presentare un'apposita richiesta on-line, completa della quietanza attestante il pagamento delle spese di istruttoria pari a € 50 (euro cinquanta/00) e, se dovuti, dei diritti previsti dall'art. 5 (4° capoverso).

Articolo 10

Cancellazione

L'AdSP dispone la cancellazione dell'iscrizione al Registro per i seguenti motivi:

- a) rinuncia dell'interessato;
- b) morte del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante (ove trattasi di persone giuridiche) e mancata comunicazione, nei 6 mesi successivi, del nuovo legale rappresentante all'AdSP;
- c) cessazione dell'attività;
- d) per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge o da disposizioni emanate dall'AdSP;
- e) perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- f) violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, antinfortunistiche, previdenziali o sul collocamento, ovvero inottemperanza a disposizioni impartite dall'AdSP;



- g) applicazione di tariffe superiori a quelle comunicate all'AdSP;
- h) resa di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi del presente Regolamento;
- i) mancata comunicazione delle variazioni relative alla documentazione prodotta all'atto dell'iscrizione;
- j) per modifica non autorizzata dell'attività oggetto di iscrizione;
- k) per gravi carenze organizzative ed inefficienza dei servizi prestati;
- mancata osservanza di una o più prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo o previste dalla legge, regolamenti e/o disposizioni legalmente impartite.

Prima dell'adozione del provvedimento di cancellazione, i competenti uffici effettueranno la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La cancellazione dal Registro determina l'automatica sospensione dell'abilitazione all'esercizio delle attività in ambito portuale

Indipendentemente dall'eliminazione delle irregolarità contestate, l'AdSP potrà infliggere al contravventore la sospensione dell'attività da un minimo di cinque ad un massimo di trenta giorni, a titolo di sanzione amministrativa.

All'atto della cancellazione dai Registri, l'AdSP provvede alla comunicazione della intervenuta cancellazione anche all'Autorità Marittima oltre ché alla Polizia, Guardia di Finanza e Dogana ed all'organizzazione preposta all'applicazione delle misure di security in ambito portuale.

Articolo 11

Permessi di accesso alle aree portuali

L'iscrizione nel registro ex art. 68 C.N. non costituisce titolo per occupazione permanente o temporanea del suolo demaniale né ha valenza di permesso di accesso in porto.

Per l'ottenimento dei permessi di accesso, pur valendo come nulla-osta al rilascio, le persone fisiche o le Società che intendono svolgere all'interno dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'AdSP le attività di cui al presente Regolamento, devono dotarsi del prescritto permesso di accesso in porto rilasciato dall'AdSP ovvero dall'Autorità Marittima.

Articolo 12

Vigilanza e controllo

L'AdSP può eseguire, nell'esercizio dei propri compiti di istituto, anche in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, ispezioni, controlli, accertamenti sui soggetti autorizzati di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente Regolamento anche in coordinamento con gli Organi di Polizia e/o con altri Enti Pubblici.


I contravventori del presente Regolamento sono puniti a norma di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone e/o cose derivanti dal loro illecito comportamento.

Articolo 13

Norma transitoria ad esaurimento

Sono da intendersi valide a tutti gli effetti, le iscrizioni nel Registro delle Imprese di cui al 2° comma dell'art. 68 del Codice della Navigazione rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

I nuovi importi delle spese di segreteria e dei diritti stabiliti dagli artt. 5 e 8 del presente Regolamento troveranno applicazione per le istanze e i rinnovi relativi agli anni 2019 e successivi.





Guida alla compilazione delle istanze ex art.68 del C.d.N.

ver.1.0.0

Nella guida è illustrata la modalità di presentazione delle istanze di iscrizione, rinnovo, integrazione ex art.68 e di attività occasionale presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, nei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.



Guida operativa per la presentazione di un istanza ex art.68

Sommario

Introduzione	3
Riferimenti normativi	
Modello di domanda	4
Iscrizione	5
Rinnovo	7
Integrazione	7
Attività occasionale	8
Invio domanda	9
Esito pratica	9
Fac-simili	10



Introduzione

Questo documento si propone di essere di ausilio alla compilazione dei modelli di istanza ex art.68 per le Società che intendono esercitare un'attività nell'ambito dei porti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (di seguito AdSP MAM), ovvero nei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli, per cui è prevista una specifica disciplina settoriale ed in particolare per le attività di cui agli art. 6, comma 4, lett. c), 16, 17, 18 delle Legge 84/94.

L'istanza si deve presentare esclusivamente utilizzando la procedura online disponibile sul sito dell'AdSP MAM che consente, altresì, di essere sempre informati tempestivamente sullo stato di avanzamento. La procedura è completamente informatizzata e, quindi, non vi è la necessità di consegnare documenti cartacei o di recarsi direttamente presso gli uffici dell'Ente.

Riferimenti normativi

L'AdSP ha regolamentato questa procedura mediante l'Ordinanza del Presidente n.3 del 14/03/2018 (scarica).



Modello di domanda

E' possibile accedere alla sezione pubblica per l'inoltro delle domande di istanza attraverso il seguente link pubblico:

https://reaplus.adspmam.it/public/art68

Per ogni tipologia di istanza (iscrizione, rinnovo, integrazione ex art.68, attività occasionale) è obbligatorio allegare tutta la documentazione richiesta, pena il rigetto dell'istanza. E' necessario firmare digitalmente il relativo modello di domanda.

N.B. In caso di istanza non sottoscritta con firma digitale, l'istante dovrà recarsi presso la sede competente per certificare la validità dell'istanza.

L'istante può scaricare il modello PDF per ogni tipologia di istanza dalla sezione di dettaglio relativa come da figura seguente:




Figura 1 - Dettaglio



Iscrizione

Per compilare la domanda di istanza di iscrizione ex art.68, è necessario inserire:

- 1. Dati anagrafici del legale Rappresentante;
- 2. Dati della Società per cui si richiede l'iscrizione al registro ex art.68;
- 3. Una o più attività oggetto della richiesta;
- 4. Elenco dei dipendenti e dei mezzi da autorizzare;
- 5. Estremi del versamento F23 dell'imposta di bollo;
- 6. Uno o più porti dell'AdSP MAM per cui si intende effettuare l'iscrizione;
- 7. Tutti gli allegati richiesti per l'istanza. Per le seguenti attività va allegata anche la documentazione specifica, richiesta come da ordinanza:
 - a. Consulenti chimici di porto;
 - b. Servizi turistici con l'impiego di mezzi terrestri o anfibi;
 - c. Servizio integrativo antincendio;

Selezionare l'attività di interesse dal menù a tendina, e solamente in caso di più attività, cliccare sul tasto "Aggiungi":




Figura 2 - Tipo di attività

In caso di attività differenti da quelle disponibili, si potrà selezionare la voce "Altre attività libero professionali e/o altre attività commerciali, artigianali,



industriali o professionali non elencate....", che permetterà l'inserimento manuale dell'attività oggetto della richiesta.

Per inserire l'elenco dei dipendenti e/o mezzi da autorizzare, bisogna compilare la sezione come da figura seguente:




Figura 3 - Inserimento dipendenti e/o mezzi

Nell'inserimento dei mezzi è necessario specificare la tipologia del mezzo, selezionando se lo stesso è di tipo aziendale, consorziato o personale come da figura 3 ⁽⁵⁾.



Rinnovo

La compilazione dell'istanza di rinnovo ex art.68 richiede l'inserimento delle medesime informazioni richieste in quella di iscrizione. Inoltre vanno aggiunte le informazioni riguardanti l'iscrizione o il rinnovo dell'anno precedente come da figura 4 ⁽¹⁾:



Figura 4 - Rinnovo ex art.68

Integrazione

La compilazione dell'istanza di integrazione ex art.68 richiede l'inserimento delle stesse informazioni richieste in quella di iscrizione. Inoltre vanno aggiunte le informazioni riguardanti l'iscrizione o il rinnovo per cui si richiede l'integrazione come da figura 5 (1)(2):






Figura 5 - Integrazione ex art.68

Attività occasionale

L'attività occasionale può essere esercitata nei porti dell'AdSP MAM limitatamente a 7 giorni consecutivi per ogni domanda e per un massimo di 3 volte nell'arco dell'anno solare. Il sistema non permette l'inserimento di ulteriori richieste per la società di riferimento dell'istanza, a prescindere dal porto per cui si richiede l'attività occasionale.

Nell'attività occasionale è possibile selezionare un solo porto di riferimento della richiesta tra i porti dell'AdSP MAM come da figura 6 (3):





Figura 6 - Attività occasionale



Invio domanda

Dopo aver compilato tutti i campi richiesti dalla procedura online, e dopo aver verificato che non vi fossero presenti errori di compilazione, è possibile inviare la

domanda attraverso il tasto



Il tasto resetta il form di invio cancellando tutte le informazioni inserite fino a quel momento.

Ad avvenuto invio si riceverà un messaggio con il numero di pratica ed una mail all'indirizzo email ordinario (e non PEC), con il riepilogo delle informazioni inserite nell'istanza.

Esito pratica

Ogni pratica è protocollata e presa in carico dalla Direzione di Esercizio del Porto di riferimento, che provvederà a valutare l'istanza ricevuta, corredata di tutti gli allegati richiesti. In caso di necessità, il responsabile del procedimento ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

Ogni richiesta di ulteriore documentazione verrà richiesta a mezzo mail.

Altresì, il responsabile del procedimento può autorizzare la lista dei dipendenti e dei mezzi inserita nell'istanza, o, se opportuno, escluderne alcuni.

Il responsabile del procedimento può rilasciare il certificato di iscrizione al Registro ex art.68, per le istanze di iscrizione e rinnovo, rilasciare l'autorizzazione all'attività occasionale, ovvero rigettare l'istanza, facendone comunicazione all'istante tramite email.



Fac-simili



Marca da bollo RIF. MOD. F23 nr.1234-abc del 01/02/2019

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

nel Registro di cui al 2º comma dell'articolo 68 del Codice della Navigazione

Visto l'art.8, co. 3, lett.m) della legge n.84 del 28/1/1994 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.68 del Codice della Navigazione;

Vista l'Ordinanza n. 3 del 14/3/2018;

Vista l'istanza dei 19/02/2019 della società AZIENDA DI TEST protocollata con il nr. 12345 del 02/02/2019;

Vista la documentazione agli atti,

SI CERTIFICA

che la società "AZIENDA DI TEST". P.Iva 01234567891, con sede in VIA MAZZINI, N.10, BARI, BA, 70124, è iscritta , per l'anno 2.019, al nr. 6 del Registro delle imprese esercenti attività nei porti di allo scopo di esercitare l'attività di TRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO DA E PER AREE ESTERNE AL PORTO;TRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI DA E PER AREE ESTERNE AL PORTO;TRASPORTO

La predetta attività dovrà essere svolta con l'impiego di personale e dei veicoli di cui all'allegato elenco.

La presente iscrizione non abilita allo svolgimento di attività diverse da quelle indicate e non è assorbente di eventuali autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalla vigente normativa e necessari per lo svolgimento dell'attività in parola.

Figura 7 - fac-simile certificato di iscrizione



Marca da bollo RIF. MOD. F23 nr.1234-abc del 01/02/2019

ALLEGATO - ELENCO PERSONE E/O MEZZI AUTORIZZATI

Totale: 3

COGNOME	NOME	NATO IL	TARGA	ПРО
ROSSI MARIO	MARIO	01/10/1970		
			AA12388	AUTO AZIENDALE
			CC456DD	AUTOCARRO CONSORZIATO

Figura 8 - fac-simile lista dipendenti e/o mezzi autorizzati



ATTIVITA' OCCASIONALE

A mezzo mail

SEGUE ELENCO DESTINATARI

Oggetto: Attività occasionale ex art.68 CdN

In esito all'istanza nr. 16/2019 del 22/02/2019 protocollata con il nr. 1234 del 22/02/2019, si comunica che l'istante può esercitare l'attività occasionale dal 24/02/2019 al 28/02/2019 per l'espletamento della/e seguente/i attività:

"SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRERIA INDUSTRIALE;ALAGGIO E VARO DI UNITÀ NAVAU;"

In allegato l'elenco delle persone e/o mezzi autorizzati con la presente Istanza.

Porto autorizzato:

BARI

Società:

AZIENDA XYZ

Sede legale:

VIA TALE DEI TALI, 1, BARI, BA, 70100

P.IVA / Codice Fiscale:

01234567890

Rappresentante Legale:

MARIO ROSSI nato il 01/11/2000 a BARI

Figura 9 - Attività occasionale



INTEGRAZIONE ART.68

A mezzo mail

SEGUE ELENCO DESTINATARI

Oggetto: Integrazione veicoli e/o persone - certificato iscrizione Registro ex art.68 CdN n. 125 - anno 2019

In esito all'Istanza nr. 17/2019 del 22/02/2019 protocollata con il nr. 1234 del 04/02/2019, si comunica che l'elenco del personale e/o dei veicoli da impiegare per l'espletamento dell'attività di cui al certificato in oggetto è integrato come da Allegato 2.

Porti autorizzati:

BARI ;BRINDISI

Società:

AZIENDA XYZ

Sede legale:

VIA TALE DEI TAU, 1, BARI, BA, 70100

P.IVA / Codice Fiscale:

01234567890

Rappresentante Legale:

MARIO ROSSI nato il 05/12/1980 a BARI

Figura 10 - Integrazione art.68